



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 21 febbraio 2005

Protocollo: 558

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali delle Dogane
SEDI

e, per conoscenza:

Agli U.T.F.
SEDI

Agli Uffici delle Dogane
SEDI

OGGETTO: Modalità per il pagamento dell'aiuto primario e secondario relativo alla distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art.29 del Reg. (CE) n.1493/99. Campagna 2004/2005.

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.G.E.A., con la circolare n.1 del 14 gennaio 2005, di cui si allega un estratto in copia, ha stabilito, a seguito di apposita convenzione stipulata con questa Agenzia, che le liquidazioni dell'aiuto primario e secondario relativo alla distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art.29 del Reg. (CE) n.1493/99 – Campagna 2005-2007, siano effettuate sulla base del certificato rilasciato dagli U.T.F. o dagli Uffici delle Dogane, competenti per territorio, redatto in conformità al modello allegato, nonché della copia autenticata dei fogli del registro di carico e scarico delle relative materie prime, serie C – modello 41, regolarmente vistato dagli stessi Uffici.

Pertanto codesti Uffici avranno cura di procedere, su richiesta degli impianti di distillazione operanti nel proprio territorio, al rilascio della predetta certificazione.

Per il rilascio del documento predetto, dovrà essere altresì verificato che i certificati di analisi emessi dai Laboratori Chimici delle Dogane attestino la corrispondenza fra l'alcole prodotto e i requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

La predetta documentazione dovrà essere inviata dagli stessi Uffici direttamente all'A.G.E.A. – U.O.65 – Ammassi Pubblici e Privati ed Alcool – Servizio Distillazioni – via Torino 45 – 00184 Roma.

Si richiama inoltre l'attenzione degli Uffici sulle ulteriori incombenze a carico degli U.T.F. previste dalla circolare sopra indicata, rispetto alla precedente circolare n.34 dell'11 ottobre 2004 concernente l'aiuto comunitario a favore della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (trasmessa a codesti Uffici con la nota prot. n.3910 del 20 dicembre 2004), relativamente ai punti 1.7, 2.1, 2.2 e 2.3.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter de Santis



Con Reg.(CE) n. 1774/2004 del 14/10/2004 la Commissione ha modificato il Reg.(CE) n. 1623/00 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art. 29 del Reg.(CE) n. 1493/99.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota n. F/2655 del 29/10/2004 ha provveduto ad esplicitare le modifiche della normativa da osservare per la campagna 2004/2005 per accedere alla distillazione in argomento.

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti e istruzioni in merito alle modalità procedurali da osservare per la presentazione all'AGEA delle domande per l'erogazione dell'aiuto primario e secondario.

1. AIUTO PRIMARIO ALLA DISTILLAZIONE FACOLTATIVA DEI VINI DA TAVOLA

1.1. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti di distillazione da inviare ai competenti Organismi regionali preposti all'approvazione dei medesimi devono essere compilati esclusivamente sui nuovi appositi moduli numerati con un codice identificativo univoco a barre predisposti dall'Ageo e disponibili su portale www.Slan.it

Il modulo dei contratti di distillazione da utilizzare viene stampato in formato A4 in un'unica copia, ed è costituito da 3 pagine; si invita pertanto a verificare la completezza del modulo stampato; in dettaglio il modulo è costituito da :

- pagina 1 : quadro A – Dati identificativi del produttore
- pagina 2 : quadro B – Dati identificativi del distillatore
quadro C – Sez. I - Dati relativi al prodotto
quadro C – Sez. II – Ubicazione del prodotto
- pagina 3 : quadro C – Sez. III – Modalità di applicazione del contratto
quadro C – Sez. IV – eventuali clausole aggiuntive tra le parti
quadro D – Riservato all'organo di controllo per l'approvazione

Non è consentito utilizzare lo stesso modulo in fotocopia per la presentazione di più contratti.

Gli uffici periferici regionali preposti alla ricezione ed approvazione dei contratti, una volta effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali, trasmettono i contratti approvati e la relativa documentazione all'Ageo.

In particolare :

1.1.1 APPROVAZIONE PARZIALE ANTICIPATA

In caso di contratti approvati anticipatamente nei limiti del 40% del quantitativo da distillare, anteriormente al 30 gennaio, il funzionario regionale compila il quadro D del modello (riservato all'approvazione del contratto) indicando, nella parte relativa all'approvazione provvisoria, il quantitativo e la percentuale che si approva provvisoriamente in via anticipata .

ente di diritto pubblico non economico
C.F. 97187090581 - P.I. 06234661004



Tali contratti sono trasmessi all'AGEA U.O. 65 – Ufficio Anmmassi Pubblici e Privati e Alcool – Via Torino,45 – 00184 Roma dall'Ufficio regionale all'uopo preposto con nota di accompagnamento, **inizialmente in copia conforme all'originale con timbro e firma originale del funzionario regionale** che ha provveduto all'approvazione.

Unitamente al contratto vanno trasmessi:

- **l'originale della relativa garanzia (di importo pari a 5 € / HI)** prevista dall'art. 63 bis, paragrafo 3, del citato regolamento n: 1623/2000
- le eventuali dichiarazioni dei produttori che rinunciano all'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento di cui all'art. 32 del Reg.(CE) n. 1493/99, all'art. 76 del Reg.(CE) n. 1623/00 e secondo le disposizioni della circolare M.A.F. n. 27 del 25 agosto 1992;

Inoltre, con riferimento alla fidejussione pari a 5 €/HI si ribadisce che:

- la presentazione di tale atto costituisce condizione essenziale per l'approvazione del contratto di distillazione da parte dell'Organismo regionale all'uopo preposto. Non potranno pertanto essere approvati contratti qualora la relativa fidejussione allegata agli stessi risulti non conforme al modello di cui all'allegato E .
- l'importo della polizza allegata al contratto deve coprire l'intero quantitativo oggetto del contratto stesso anche nel caso di approvazione parziale anticipata.

L'organismo di controllo Regionale / Provinciale provvederà ad effettuare le copie del contratto relativo ai quantitativi approvati parzialmente da consegnare rispettivamente al produttore e al distillatore.

1.1.2 APROVAZIONE DEFINITIVA

In caso di contratti approvati in via conclusiva, il funzionario regionale compila il quadro D del modello (riservato all'approvazione del contratto) indicando, nella parte relativa all'approvazione definitiva, il quantitativo totale e la percentuale che si approva definitivamente rispetto al quantitativo richiesto ed indicato in contratto.

Per i contratti già oggetto di una approvazione anticipata, il numero e la data dell'approvazione definitiva possono essere indicati accanto ai dati dell'approvazione conclusiva.

Tutti i contratti approvati sono trasmessi **In originale**, con una nota di accompagnamento recante l'elenco riepilogativo degli stessi, inviata per conoscenza anche all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Roma, all'AGEA U.O. 65 – Ufficio Anmmassi Pubblici e Privati e Alcool – via Palestro, 81 – 00181 Roma utilizzando il modello B "comunicazione relativa ai contratti approvati", allegato alla citata nota MIPAF n. F/2655 del 29/10/2004.

Per quei contratti che non sono stati oggetto di approvazione anticipata, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione :

- l'originale della relativa garanzia ; 5 € / HL) prevista dall'art. 63 bis, paragrafo 3, del citato regolamento n. 1623/2000
- le eventuali dichiarazioni dei produttori che rinunciano all'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento di cui all'art. 32 del Reg.(CE) n. 1493/99 e



- all'art. 76 del Reg.(CE) n. 1623/00 secondo le disposizioni della circolare M.A.F. n. 27 del 25 agosto 1992;

L'organismo di controllo Regionale/Provinciale provvederà ad effettuare una copia del contratto approvato definitivamente da trattenere ai propri atti e le copie dello stesso da consegnare rispettivamente al produttore e al distillatore.

L'AGEA verifica che i singoli contratti presentati agli Uffici regionali abbiano formato oggetto delle prescritte comunicazioni al MIPAF nei termini previsti (mod. A allegato alla citata nota MIPAF n. F/2655 del 29/10/2004).

Inoltre l'AGEA, ai sensi dall'art. 1 comma 4 del DM del 26 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al fine di attuare un adeguato ed efficace controllo per gli aiuti di mercato, si riserva di verificare – in caso di comprovata necessità - i dati di cui trattasi anche con le dichiarazioni delle superfici vitate, che costituiscono l'elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo ivi compresi i relativi aiuti.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata sulla base dei dati riscontrati sugli originali dei seguenti documenti:

- contratti di distillazione, relative garanzie e dichiarazioni dei produttori che rinunciano all'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento di cui all'art. 32 del Reg.(CE) n. 1493/99, all'art. 76 del Reg.(CE) n. 1623/00 e secondo le disposizioni della circolare M.A.F. n. 27 del 25 agosto 1992;
- attestati di assolvimento obblighi di cui all'art. 37 del Reg. (CE) n. 1493/99;
- certificato dell'UTF competente per territorio, redatto in conformità al modello di cui all'allegato G, nonché copia autenticata dei fogli del registro di carico e scarico delle relative materie prime, serie C – modello 41.

Tali documenti saranno trasmessi direttamente all'AGEA – Ufficio 65 Ammassi Pubblici e Privati ed Alcool, rispettivamente dagli Uffici Regionali preposti all'approvazione dei contratti, dagli Ispettorati Centrali Repressione Frodi e dalla Agenzia delle Dogane.

1.2. PRESENTAZIONE DOMANDA DI AIUTO COMUNITARIO

Per la campagna 2004/2005 l'Agea ha predisposto nuovi modelli per la compilazione della domanda di aiuto.

Tali modelli sono reperibili sul sito internet www.sian.it attraverso la funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni accesso), nell'area "Modulistica ", dal quale potrà essere stampato gratuitamente.

Le modalità di compilazione della domanda di aiuto e del contratto sono disponibili nelle " Note esplicative " presenti nell'area " Servizi – Software e manuali – Manuali ".



2. l'aiuto non è dovuto per la campagna in corso e per quella successiva se la rettifica supera il 20%.

Il distillatore riduce, in tali casi, il prezzo minimo di acquisto da corrispondere al produttore nelle eguali misure.

1.5 SOSPENSIONE AIUTO

In applicazione dell'art. 33 del decreto lgs n. 228 del 18/05/01, l'aiuto al distillatore è sospeso in presenza di circostanziate notizie relative ad indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale.

L'erogazione dell'aiuto sarà ripresa dietro presentazione all'AGEA di idonea garanzia.

1.6 RECUPERO AIUTO

Ai sensi dell'art.74 del Reg. (CE) 1623/00 l'aiuto non è dovuto nel caso in cui le condizioni previste dalla regolamentazione non vengano soddisfatte dal distillatore o dal produttore.

Eventuali irregolarità riscontrate dopo il pagamento dell'aiuto comportano pertanto il recupero dell'aiuto medesimo.

Conseguentemente in presenza di pagamento anticipato dell'aiuto su cauzione, l'AGEA, ai sensi del Reg. (CE) 2220/85 e Reg. (CE) 1620/00, procede, in fase di saldo, all'incameramento della cauzione prestata a garanzia del pagamento anticipato pari al 120% dell'importo richiesto, mediante iniziale richiesta bonaria al distillatore e successivamente, trascorsi invano 15 giorni dalla data di ricezione di tale richiesta, mediante richiesta al fideiussore a mezzo di raccomandata con A.R..

Lo stesso art.74 del REG. Ce 1623/00- modificato da ultimo dal Reg. CE 625/03 - prevede i casi in cui il recupero di un importo pari a quello versato al distillatore si effettua, invece, presso il produttore e precisamente:

1. mancata presentazione dei termini da parte del produttore della dichiarazione di raccolto, di produzione o di giacenza previste dal Reg. (CE) 1282/01;
2. presentazione da parte del produttore della dichiarazione di raccolto, di produzione o di giacenza in cui è stata rilevata la mancanza o la inesattezza di dati ritenuti essenziali per l'applicazione della misura in argomento, come previsto dal Reg. (CE) 1282/01;
3. è stato riscontrato il mancato assolvimento da parte del produttore degli obblighi di cui all'art.37 del Reg. (CE) 1493/99, dopo che il distillatore abbia già pagato il prezzo minimo del vino distillato.

1.7 SVINCOLI FIDEIUSSIONI

Per ottenere lo svincolo delle fidejussioni prestate a garanzia dell'introduzione del vino in distilleria, il distillatore deve trasmettere all'AGEA la prova dell'avvenuta introduzione, compilando una distinta, vistata dall'UTF, indicante, per ogni singolo contratto, il nome del produttore e la quantità di vino introdotta, corredata da una copia della relativa fideiussione



Per quanto riguarda lo svincolo delle fidejussioni prestate dal distillatore a garanzia del pagamento anticipato dell'aiuto lo stesso è effettuato dall'AGEA a conclusione dell'istruttoria della liquidazione della relativa domanda di saldo qualora la stessa evidenzi un credito del distillatore.

In caso di credito da parte dell'AGEA lo svincolo è effettuato a seguito del versamento da parte del distillatore dell'importo richiesto.

1.8 VINO ALCOLIZZATO

Si ricorda che la Sezione II del citato Reg. (CE) n. 1623/2000 prevede la distillazione del vino alcolizzato. Per tale tipo di distillazione restano valide, sino a nuove disposizioni, le indicazioni emanate dal Ministero con circolare n. 10 del 02/06/89 e con lettera F/435 del 18/02/91

2 AIUTO SECONDARIO AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DELL'ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE FACOLTATIVA DEI VINI DA TAVOLA

L'art. 64 del Reg. (CE) n. 1623/00, modificato dal regolamento CE n. 1795/2002 del 9 ottobre 2002 disciplina l'aiuto secondario per il magazzinaggio privato dell'alcool ottenuto dalla distillazione facoltativa dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola, di cui all'art. 29 del Reg.(CE) n.1493/99.

Con la presente circolare vengono pertanto forniti chiarimenti e istruzioni in merito alle modalità procedurali da osservare per la presentazione all'AGEA delle domande dell'aiuto secondario.

Le modifiche sostanziali introdotte con il citato Reg. (CE) 1795/02 possono così brevemente essere sintetizzate:

1. Quantità da stoccare

Può essere stoccato l'alcool prodotto anche nelle campagne precedenti nei limiti del volume prodotto nella campagna prescelta dal distillatore fra le ultime tre campagne, compresa quella in corso.

2. Attivazione contratti

I contratti di magazzinaggio per l'alcool già prodotto possono essere attivati per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi, nel corso dell'intera campagna vitivinicola.

3. Interruzione dei contratti

I contratti di magazzinaggio, per i quali non è stato corrisposto l'aiuto anticipato, possono essere interrotti dopo il 6° mese previa comunicazione del distillatore.

4. Misura dell'aiuto per ettanidro

La misura dell'aiuto secondario, analogamente alle altre misure del settore è riferita adesso all'ettanidro e pertanto è fissata in 0,00042 Euro/Hl./%vol. al giorno.



2.1 COMUNICAZIONE

Per poter beneficiare dell'aiuto secondario, il distillatore deve comunicare all'AGEA - Ufficio Ammassi Pubblici e Privati e Alcool - almeno 1 mese prima della data di inizio del magazzinaggio, il quantitativo di prodotto espresso in ettanidri, e le caratteristiche del prodotto che intende immagazzinare, il serbatoio e la sua ubicazione all'interno del magazzino, il periodo, la data d'inizio e di fine del magazzinaggio.

Deve essere altresì specificata la campagna prescelta dal distillatore ed il volume complessivo ottenuto in detta campagna che costituisce il limite massimo del quantitativo che può essere stoccato nella campagna in corso. A tal fine fa fede la relativa copia della certificazione U.T.F. attestante tale produzione, che deve essere allegata alla comunicazione stessa.

La data comunicata dal distillatore è considerata la data effettiva d'inizio del magazzinaggio qualora non sia stata comunicata allo stesso, entro il predetto termine di 1 mese, opposizione da parte dell'AGEA.

Al fine di poter procedere ai controlli necessari per una corretta applicazione della misura, l'AGEA procede, nel corso dello stesso mese, all'accettazione di non più di 1 contratto per distilleria, salvo contratti aventi per oggetto tipologie diverse di prodotto (neutro, grezzo o distillato e acquavite). In tal caso i contratti devono avere la stessa data di decorrenza.

Il contratto di magazzinaggio s'intende concluso con l'avvenuta accettazione da parte dell'AGEA, che provvederà ad inviarla per conoscenza anche all'U.T.F. che effettua i necessari controlli per la corretta erogazione dell'aiuto in questione.

2.2 DURATA E CONTROLLO

Il periodo di magazzinaggio può iniziare in qualsiasi momento durante la campagna in corso e non può avere una durata superiore a 12 mesi e inferiore a 6 mesi.

Il prodotto stoccato, che non può essere miscelato con altri alcoli, deve essere immagazzinato in uno o più serbatoi esclusivamente adibiti a tale scopo sui quali l'U.T.F. appone il sigillo. Il quantitativo iniziale può essere maggiorato, dopo l'avvenuta accettazione di AGEA, di ulteriori quantità oggetto di successivi contratti di stoccaggio in presenza dei funzionari U.T.F. che provvedono a togliere e riapplicare nuovamente i sigilli.

Eventuale travaso del prodotto in altro serbatoio situato nello stesso magazzino, deve avvenire, pena la sanzione prevista all'ultimo punto del presente capitolo, soltanto in casi eccezionali, circostanziati, motivati, documentati e previa autorizzazione dell'AGEA, in presenza dei funzionari dell'U.T.F. che anche in questo caso provvedono a togliere e riapplicare nuovamente i sigilli.

Il distillatore può porre fine al magazzinaggio a decorrere dall'inizio del settimo mese in poi, previa comunicazione scritta da far pervenire in AGEA almeno 1 mese prima della data prescelta per l'interruzione anticipata del contratto.

Tale facoltà non può essere esercitata in caso di erogazione anticipata dell'aiuto.

Le
08
X



L'aiuto secondario è corrisposto dall'Agenzia entro 3 mesi dalla data della richiesta, previa verifica, circa la giacenza fisica iniziale e finale, sia in relazione ai quantitativi che sulla base dei parametri qualitativi del prodotto immagazzinato. L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare ulteriori eventuali controlli durante il periodo di magazzinaggio.

L'U.T.F. che ha ricevuto l'istanza di cui sopra, provvede tempestivamente a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati, in particolare: l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantità del prodotto immagazzinato, la capacità e il contenuto del recipiente in cui il prodotto è conservato, il relativo numero distintivo, nonché le caratteristiche qualitative del prodotto stoccato, mediante prelievo ed analisi di un campione.

A seguito della verifica, l'Organismo di controllo redige apposito verbale. Copia di detto verbale è trasmesso da parte dell'U.T.F stesso, entro 15 giorni, all'AGEA – U.O 65 Ufficio Ammassi Pubblici e Privati e Alcool. La verifica finale può essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dopo la conclusione del periodo di magazzinaggio.

I distillatori sono obbligati a consentire agli Organismi di controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in particolare in ordine all'identità e al volume del prodotto oggetto di stoccaggio.

La violazione dei predetti obblighi e di quelli previsti dall'art. 64 del Reg.(CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del diritto al pagamento dell'aiuto.

2.3 AIUTO COMUNITARIO ANTICIPATO

Per l'aiuto secondario può essere richiesto un aiuto anticipato mediante costituzione di una cauzione pari al 120% dell'importo oggetto di domanda.

In tal caso l'aiuto è corrisposto dall'AGEA – U.O. 65 Ufficio Ammassi Pubblici e Privati e Alcool - entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di erogazione dell'anticipo, che dovrà essere formulata conformemente all'apposito modello predisposto da questa Agenzia (vedi par. 1.2).

La fidejussione è svincolata dietro presentazione all'AGEA della prova (costituita da verbale positivo dell'U.T.F.) della positiva conclusione dell'intero periodo di magazzinaggio

La fidejussione è incamerata dall'AGEA qualora:

- il magazzinaggio non sia andato a buon fine;
- vi sia stata una interruzione del magazzinaggio antecedente al periodo minimo di stoccaggio del prodotto ;
- vengano riscontrate, al momento della verifica finale sulla quantità stoccata, eventuali differenze in meno superiori ai limiti di tolleranza, a qualsiasi titolo imputabili (cali, ammanchi ecc.);
- in tutti i casi in cui sia emersa, dai controlli effettuati, l'insussistenza del diritto all'aiuto.

Si fa presente, altresì, che sulla restituzione delle somme indebitamente riscosse in via anticipata, si applicano gli interessi al tasso legale corrente (DM 6 settembre 1983).

Il distillatore che intende richiedere l'aiuto secondario anticipato, deve presentare all'AGEA – U.O. Ufficio Ammassi Pubblici e Privati e Alcool - Via Torino 45 in Roma -, dopo l'avvenuta accettazione da parte dell'Organismo d'Intervento, la seguente documentazione in duplice copia:

121 37



- a) domanda di aiuto da formulare sul nuovo modello predisposto da Agea (vedi par.1.2)
- b) copia dell'accettazione AGEA del contratto di magazzinaggio controfirmato dal legale rappresentante della distilleria;
- c) cauzione di importo pari al 120% dell'aiuto richiesto, costituita sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, conforme all'allegato modello F e da presentare in originale + 3 copie.
- d) copia certificato U.T.F. dell'alcool prodotto
- e) certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese
- f) copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di aiuto di importo superiore a € 154.937,06.

2.4 AIUTO COMUNITARIO CORRISPOSTO PER INTERO (Procedura ordinaria)

Le domande di aiuto possono essere presentate all'AGEA - U.O. 65 Ufficio Ammassi Pubblici e Privati e Alcool - entro 6 mesi dalla conclusione del periodo di magazzinaggio, corredate dalla seguente documentazione in duplice copia:

- 1) documentazione di cui ai precedenti punti, eccetto lettera c)
- 2) prova di conclusione a buon fine del periodo di magazzinaggio costituita dal verbale del controllo della quantità e della qualità dell'alcool immagazzinato.

2.5 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O IRREGOLARE

La domanda di aiuto presentata dal distillatore nel corso della campagna, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta al punto 2.3 o al punto 2.4

La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio della procedura di liquidazione dell'aiuto comunitario.

Il termine di tre mesi, imposto dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento dell'aiuto, decorre pertanto dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta ovvero dalla data del completamento di essa.

IL TITOLARE
(Paolo Gufinelli)

Allegato G - mod. certificato U.T.F.

**SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOOL OTTENUTO DALLA
DISTILLAZIONE DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) DEL
CONSIGLIO
N. 1493/1999**

UFFICIO TECNICO DI FINANZA

PROT. N. _____ DEL _____

Vista _____ l'istanza _____ del
_____ con la
quale la Ditta _____ codice
fiscale _____ esercente una distilleria ubicata nel
Comune _____ di _____ Via
_____ codice accisa _____
riconoscimento regionale di cui al n. _____ dell'elenco MIPAF
rappresentata dal (qualifica) _____ Sig.
_____ chiede il rilascio di un certificato in
applicazione del Regolamento (CE) n. _____ del _____ relativo alla
distillazione (1) _____ per la campagna viticola 200 /200 e
delle istruzioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del
Ministero delle Finanze (estremi istruzioni) _____;

Visto che dalle scritturazioni riportate dalla Ditta sul registro di carico e
scarico delle materie prime, serie C, modello 41 D.I.I., rilasciato in

30

Handwritten signature/initials

applicazione dell'art. 67 del Testo Unico delle accise con D.L. n. 504 del 26.10.1995, risulta che nel periodo dal _____ al _____ la Ditta _____ codice fiscale _____ ha introdotto nel proprio stabilimento, ubicato nel Comune di _____ Via _____ n. _____ ettoltri di vino o sottoprodotti (2) _____ provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che si allega in copia autenticata al presente certificato;

Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal _____ al _____ il quantitativo della materia prima suddetta;

Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento delle Dogane e I.I. alcuni campioni;

Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di accompagnamento _____ del _____ sottoposto ad analisi del Laboratorio _____ presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

Vino	Fecce	Vinaccia
Acidità totale	Grado alcolico	Grado alcolico
Grado alcolico	umidità	
Colore		
denaturato con cloruro di	denaturato con cloruro di litio;	

Handwritten marks:
 A signature or initials on the left side of the page, possibly "R. B." followed by a checkmark or similar symbol.

litio;		
--------	--	--

A) Visti gli atti contabili degli Uffici;

SI CERTIFICA

che durante la lavorazione nel periodo (3) dal _____ al _____ presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcool greggio/alcool neutro/acquavite

- ettoltri _____ a grado alcolico reale medio di _____ pari ad ettanidri _____ relativi a partite di gradazione compresa tra _____ e _____

Alcool teste e code

- ettoltri _____ a grado alcolico reale medio di _____ pari ad ettanidri _____ relativi a partite di gradazione compresa tra _____ e _____

L'alcool neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato III del Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25/07/00 l'acquavite di vino possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui al Reg. 1576 del 29/05/89 come da certificati di analisi n. _____ del _____ rilasciati dal Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane e I.I. di _____

32

AS
BB
AS

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla Ditta richiedente per essere presentato all'AGEA e copia dello stesso viene inviata da questo U.T.F. direttamente alla predetta Agenzia.

IL CAPO
DELL'UFFICIO

- (1) : specificare i tipo di distillazione
- (2) : specificare il tipo di vino o sottoprodotti
- (3) : si ripete quello indicato al punto C)

